

BANDO PER TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER LA RIPARTENZA VOUCHER 14.0 Anno 2020

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Ravenna, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.

Nello specifico, l'iniziativa "Bando voucher digitali 14.0 - Anno 2020" risponde ai seguenti obiettivi:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato a seguire.

Gli <u>ambiti tecnologici</u> di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2.

- ➤ **Elenco 1**: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - **g)** cyber security e business continuity;
 - **h)** big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;

¹ termini "**Industria 4.0**", "**Impresa 4.0**" o, abbreviato, "**I4.0**" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

1



- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- I) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) sistemi di e-commerce;
- **q)** sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- s) connettività a Banda Ultralarga
 - costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche (ad es. lavori di fornitura, posa, attestazione e collaudo cavi),
 - costi di dotazione e installazione degli apparati di terminazione di rete lato utente necessari (ad es. apparato di accesso anche integrato con modem e wifi, antenna e parabola).
- ➤ Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - **b)** sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) programmi di digital marketing.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- **1.** Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio ammontano a euro 175.000,00;
- 2. I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00.
- **3.** L'entità dell'agevolazione non può superare il 60% delle spese ammissibili che non potranno essere inferiori a euro 1.000,00.
- **4.** Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
- **5.** I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- **6.** La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - **a.** siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna; le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo. Saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito;
 - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴;
 - **f.** abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra i bandi camerali COVID-19 per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese della provincia di Ravenna. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Nel caso in cui le spese siano sostenute per più unità locali dislocate in provincia di Ravenna l'impresa dovrà presentare un'unica domanda rendicontando tutte le spese delle UI.

ARTICOLO 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di investimento	Importo massimo del contributo
(*)	(**)
euro 1.000,00	euro 5.000,00

- (*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;
- (**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.



ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- **1**. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i <u>servizi di consulenza e formazione</u> di uno o più fornitori tra i seguenti:
- a. Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- b. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- c. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
- d. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) (http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-t ecnologico-industria-4-0-certificati.htm);
- e. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- f. Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web:
 - http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm);
- g. ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente <u>ai soli servizi di formazione</u>, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per <u>i soli fornitori di beni e servizi strumentali</u> di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

- **2**. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari dello stesso bando in cui si presentano come fornitori.
- **3.** I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. ⁵

⁵ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art.
 2, comma 2 del presente Bando;
- **b)** acquisto di <u>beni e servizi strumentali</u>, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2.

Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- spese ricomprese in fatture il cui valore complessivo è inferiore a 50,00 euro;

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, **Elenco 1** del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, **Elenco 2**, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'**Elenco 1**.

Tutte le spese devono essere integralmente fatturate e pagate partire dal 1° febbraio 2020 fino al giorno di presentazione della domanda.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad



- un'impresa "unica" $^{[6]}$ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari $^{[7]}$.
- 2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 22/09/2020 al 09/10/2020. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- 1. il modello BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- 2. i seguenti allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
 - **a.** modello di domanda, disponibile sul sito internet https://www.ra.camcom.gov.it/ , alla sezione PID Punto Impresa Digitale, compilato in ogni sua parte;
 - **b.** modello di progetto in cui indicare:
 - descrizione dell'intervento svolto;
 - obiettivi e risultati realizzati;
 - ➤ acquisizione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'<u>Elenco 1</u> dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
 - acquisizione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'<u>Elenco 2</u> dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁷ Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.



- ➤ eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ➤ ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
- **c.** modello "autodichiarazione ulteriori fornitori" ove necessario come previsto da art. 6 del presente bando;
- d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ra.camcom.it, alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento, con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e di quietanza in essi richiamati;
- **e.** nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di freguenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- **f.** Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: <u>www.puntoimpresadigitale.camcom.it</u>) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà i cui al punto 2.d sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale www.ra.camcom.gov.it, alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. È prevista una procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità alle imprese che non hanno usufruito precedentemente dei voucher digitali I4.0 in relazione ai bandi 2017, 2018 e 2019.



- 1. Completata l'istruttoria delle domande pervenute, da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate nel presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.
- 2. La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di comunicazione tramite PEC alle imprese beneficiarie e di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.
- **3.** È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
- **4.** L'Ufficio competente della Camera di commercio dopo l'istruttoria amministrativa-formale effettua le seguenti verifiche:
 - a. attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0;
 - **b.** appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui all'art. 6 del presente bando;
 - **c.** coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- **b)** a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione delle somme versate, e invio della documentazione alla competente Procura della Repubblica per la verifica e accertamento delle eventuali responsabilità penali.



ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

- 1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
- **2.** In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Economica della Camera di Commercio di Ravenna.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

ARTICOLO 17 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
- 2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
 - Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.



- 1. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
- 2. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- **3.** I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
- **4.** Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
- **5. Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
- **6. Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - **a.** è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - _ conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - **b.** esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@ra.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione con idonea comunicazione;
 - **c.** proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
- 7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email camera.ravenna@ra.camcom.it pec protocollo@ra.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it (pec. dpo@ra.legalmail.camcom.it).



Per informazioni: CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA Ufficio Punto Impresa Digitale viale Farini 14 48121 Ravenna Telefono 0544 481494 - 433

E-mail: bandiripartenza@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it